

Numero della Proposta

3

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Marzo 1861.
dal Ministro della Marina

~~Leva di mare nelle antiche provincie del regno
e nei circondari marittimi di Ravenna e di Ancona~~

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Ricci

- » 2º Castagnola
- » 3º Brigantini
- » 4º Mazza
- » 5º Masiucci
- » 6º Scrugli
- » 7º Casaretto
- » 8º Pescetto
- » 9º Solaroli

Relatore ~~Pescetto~~

Adottata nella tornata del 2. Aprile 1861.

L
28
Augeri

99
22

Relazione
alla
Camera dei Deputati per una legge di misure

che stabilisca i congedi di servizio
e le pensioni di supplemento nel
Corpo dello Equipaggi del Dipartimen-
to marittimo settentrionale, che il Governo
noblissimo andrà da tempo ad applicare
e già nelle norme riguardanti intona-
no alla legge di misure.

Ricevuti gli Ordini dalla Camera so-
ni faccio pertanto a proporre al par-
lamento l'adozione di una proposta
di legge per la legge al servizio ordinari
e i congedi e le pensioni della Lo-
garia, e della Sardegna, ed al Servizio
Stato Pomeriggio dei giornali dei Circoscri-
zi in missione di Norma, e di Cittadina,
che furono, e che stanno per essere es-
sentate dalla Cittadina di Savona
e scritte alla guida di misure.

La legge ordinaria che si propone per
le altre due province pomeriggi del congre-
mone int. Servizio permanente di misure
buon' parte di misure che sono
ancorate di supplemento, talché al
proposito si determina il modo
marziale e saranno in sostanza int.
Ordigni int. far partire dal campo
dello Equipaggi per la ragione che
operano per la legge di misure int. presenti
e sui quali che sono infatti tali per
mezzo degli istituti di corso di regolare norma

nel suo significato, le Significative
comuni di cui soltanto molti inseriti
le che servono di suffragio, come
quelli che costituiscono la gran magg.
giovinezza dei presenti.

Sarà bene di mille cominci al servizio straniero
d'anno autorizzato con legge dell'8 luglio
glio 1860 granini quasi per intero sul
la biglietta fatta Sardegna granini, come si
storge dal Reale Decreto Regio 26 luglio
1860 n° 3. Si tratta cioè di mille inseriti
che devono essere nell'Emilia per varie cause
dalle Province, e solennemente
svolatisi il quale, al termine della ristata
legge, comincia composta di individuo
di contingente di mille inseriti non
ristituiti, non sommano o più che 1100
militari.

Fissato gli inseriti per le leve del
mare del circondario marittimo del
Piemonte, che sono intuonate dal
18 per le Classi 1839, e 1840, non
saremo chiamati a servizio, men
tre nelle altre province quasi
composta la Cossi 1839, le quali hanno
ministro lungo contingente nella Pro
vincia di Savoia di mille, quando
prossoché è stato già trovato di
lavori di anteriori.

Nel momento poi che sarà operativa la
prima leva militare sui maturi
gli anni 1840 e 1841, fra cui il
anno scorso inseriti marittimi,
il quale è dovuto essere fatto per le
stat loro qualità da quello chiamato
dal 1^o giugno, e ponga le signovisal-

Sorgerà l'Impero, tutto ciò avverrà, non sarà
tutto come vorgerà da quei che è anno il 21^o
di loro età.

Sono queste le ragioni per cui non credo
se al Parlamento la faccia di operare
una legge liberaria in Liguria, e
in Sardegna, il Governo, per non rispondere
che la chiamava al vizio di superbo
mento degli individui appartenenti
alla marineria dell'Asia circondarsi
ne assunse di Paravani, e di Ancona, per
i quali sieno stati o sieno puniti,
ma tra poco cancellarsi dalle liste della
lavoro di servizio all'applicazione dell'ar-
ticolò 34^o dello Statuto del reclutamento
dell'esercito.

Nel primo anno si fece parola sulle
provincie d'Acapulco e qualche volta per
cambiare le leggi che ammettevano i tratta-
gari, si è, non ha molto, introporsi
una legge (di marineria) non istipu-
la della Sicilia perché non possono
essere in servizio delle linee in mare e
non sono ancora luogo quella di terra;
nella quale vengono ristipuarsi co-
loro che alle Costanze e Borbone
conoscono; non finalmente della
Sicilia, perché da' loro militare
la quale senza obblighi minimi compre-
nde a sé gli uomini libidinosi come
quelli di terra, fu nel quest'anno di
digli appena sui giornali di Palermo 1841,

W. B.

Leva di mure nelle antiche Piramidi
del Regno e nei cinti militari
di Ravenna e di Arzad

presentato dal Ministro della Marina
Flaminio

firmato nell' 11. Maggio 1861.

3

24

⁶ Progetto di legge

Art: 1^o

Il Governo del Re è autorizzato ad operare nel corrente anno 1861 una leva ordinaria di cinquecento marinari sugli iscritti dei circondari marittimi della Signoria della Sardegna.

Art: 2^o

Il parinciso autorizzato a chiamare al servizio di supplemento tutti gli iscritti marittimi delle classi 1839, e 1840, appartenenti ai circondari marittimi di Barletta, e quelle stesse classi 1840 e 1841 del Circondario marittimo di Ancona.

Art: 3^o

Il servizio di supplemento prestato per effetto della presente leva sarà computato in iscontò di quello di permanenza a coloro che rifiutarono designati nelle future leve ordinarie.

Art: 4^o

Saranno osservate le disposizioni in vigore nelle antiche provincie per le leve dimarie, tanto ordinarie che straordinarie.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**RICCI G., CASTAGNOLA, BRIGANTI, MAZZA, MUSUMECI, SCRUGLI,
CASARETTO, PESCHETTO, SOLAROLI**

sul progetto di legge presentato dal ministro della marineria

nella tornata dell'11 marzo 1861

**Leva di mare nelle antiche provincie del regno e nei
circondari marittimi di Ravenna e di Ancona.**

Tornata del 23 marzo 1861

SIGNORI,

Nella nostra tornata dell'11 corrente marzo il Governo del Re, per mezzo di S. E. il ministro della marina, ci presentò un progetto di legge intento a concedergli una nuova levata di mare nelle antiche provincie del regno, o, vogliate, nel litorale ligure e nella Sardegna e nei circondari marittimi di Ravenna e d'Ancona.

La Commissione eletta dai vostri uffici constatò che unanimi approvaste in massima la proposta del Governo.

Malgrado che questo voto d'approvazione s'accogliesse sulla più grave fra quante tasse si tributano allo Stato, pur non riuscì inatteso. Rappresentanti della nazione, la sappiamo disposta e pronta a qualunque sacrificio per grande e doloroso che sia, quando abbia scopo di costituire un'armata di terra e di mare forte, disciplinata, istrutta, sidente in se stessa, tale cioè che le provincie italiane già costituenti il nucleo del regno d'Italia abbiano in essa ragione di freno alle insane voglie di recuperare i per sempre perduti dominii, e certezza di protezione contro chi attentasse ai loro diritti, e che quelle tuttora oppresse e straziate da non patrio Governo possano, fiduciose nel magnanimo Re d'Italia Vittorio Emanuele II ed in essa, attendere per non molto tempo ancora la annessione alla loro grande famiglia italiana.

Nella disamina di questa legge, avendo gli uffici emessi pa-

(3-B)

2
recchi voti, i vostri commissari se ne fecero carico, ed a nome di loro ve ne riferisco or sommariamente.

Non mi tratterò sulla disuguaglianza notata fra le classi che sarebbero state chiamate a servizio di supplemento nel circondario marittimo di Ravenna e le richieste da quello di Ancona, giacchè ad essa risponde la modificazione che il Ministero stesso arrecò col secondo progetto di legge distribuito a sostituzione del primo, e che a tanto solo è appunto relativa.

Per soddisfare agli altri voti ammessi dagli uffici, la Commissione invitò nel suo seno S. E. il ministro della marina, al quale avendoli esposti, è lieta di potervi riferire :

1º Che i progetti di legge che in avvenire ci saranno sottoposti riceveranno un più ampio, circostanziato e, all'occorrenza, documentato sviluppo dalle relazioni che li corredano, e saranno in essi trascritti i vari articoli d'antiori leggi in essi richiamali.

2º Che è pronta per esservi presentata, e che più è già da S. M. il Re firmato il decreto per sottoporre alla sanzione del Parlamento una nuova legge sul reclutamento dell'armata di mare, che porterà equo riparto di questo carico fra le diverse provincie marittime dello Stato, e che attenuerà l'inceglio che risulta ora alla navigazione mercantile pell'ampliare che fa il numero delle classi che concorrono alla formazione dei ruoli d'iscrizione marittima ;

3º Che nell'or della legge, ed in genere in ogni nuova, saranno dichiarate abrogate tutte le disposizioni d'antiori leggi o regolamenti collimanti allo stesso scopo, talchè facile e sicura ai nuovi funzionari riesca la sua applicazione, e possibile agli interessati il farsene un esatto criterio; applicazione e criterio ben difficili a farsi quando s'abbia a rivanegarne le basi nelle molte disposizioni contenute nelle voluminose raccolte d'atti e regolamenti del Governo;

4º Che se nelle leve per l'esercito furono iscritti indistintamente a questo i marittimi, sia nella Toscana, che nelle provincie di Ravenna e di Ancona, pure furono passati dai reggimenti di linea nei reali equipaggi tutti coloro che, marinai di professione ed idonei al servizio sui regii legni, ne hanno fatta domanda, e che nella leva della classe 1841 di Toscana il Dicastero della guerra assegnò al corpo reale equipaggi, e ne fanno ora parte 170 e più individui, mentre allo stesso scopo nelle Romagne e nelle Marche si esentano dalla leva di terra i marittimi.

Queste disposizioni d'equità e convenienza varranno a diminuire d'alquanto l'inceglio che il commercio e le industrie marittime liguri soffrono (e soffrono ben volentieri pel bene della patria nostra) pelle molte leve ordinarie e di supplemento fattevi, e pelle quali, privi delle opportune braccia, languono i legni mercantili ne' porti e le navali costruzioni su dei cantieri.

La leva marittima di 500 uomini, che si opera attualmente

(3-▲)

nelle provincie napoletane, concorrerà con quella che ci è proposta ai bisogni della marina militare; dipendendo essa in quelle provincie dal consigliere di Luogotenenza per l'interno, ed essendo regolata da basi diverse da quelle vigenti nelle altre provincie, non fu possibile stabilirne la corrispondenza ed il rapporto con quella che ci è sottoposta; sia però essa più o meno gravosa, siccome pell'anidetta nuova generale legge sul reclutamento dell'armata di mare, il carico verrà ad essere colle prime successive leve ripartito uniformemente sui marinai delle varie provincie, la vostra Commissione fu d'avviso non essere, nelle attuali contingenze dello Stato, da insistere per maggiori informazioni, per avere le quali occorrerebbe ritardare di soverchio la presente discussione, a fronte delle urgenze militari che la motivano.

Nella Sicilia non fu mai per l'addietro dal cessato Governo borbonico fatta alcuna leva. Non esistono quindi in quella i registri d'iscrizione marittima, che sono la base della leva di mare: non è or quindi possibile; ma pella legge generale già accennata sarà pure in quelle provincie attivata.

5° Che dagli schiarimenti e comunicazioni avute dal prelodato ministro, risultò essersi già prese e starsi maturando importanti disposizioni pel miglioramento ed ampliazione del materiale da guerra dell'armata di mare; e che lo stato morale del personale di essa è sotto d'ogni considerazione pienamente soddisfacente.

La vostra Commissione nutre quindi lusinga che l'armata di mare sarà ben tosto condotta a quella potenza che richiedono la difesa delle estese nostre coste, la protezione dei nostri commerci, le possibili non lontane politiche contingenze, ed infine la gloria della patria nostra; ed ha fiducia che a tanta bisogna corrisponderanno le proposte del bilancio passivo di quest'anno pel dicastero della marina.

6° Infine che la maestranza marittima recatasi in Genova dalla Sicilia intendeva essere accolta nel servizio dei cantieri dello Stato con conservazione del grado e delle paghe che in Sicilia erano state assegnate a cadun maestro, condizione che il Ministero non potè accettare a fronte del fatto che il comando generale della marina in Napoli avrebbe ammesso in massima che non potevansi riconoscere i gradi della bassa forza dell'ex-marina siciliana, e che la maestranza non poteva essere ammessa al regio servizio se non a seguito di esperimento dell'idoneità di ciaschedun individuo: ed egli si è a seguito di queste determinazioni del Governo che la massima parte degli operai suddetti non presero servizio nei cantieri navali del regno.

Pelle svoltevi considerazioni avvalorate dal voto favorevole degli uffici, la Commissione unanime vi propone l'approvazione della legge quale è presentata dal Ministero nella ristampa che ci fu distribuita.

PESCETTO, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare nel corrente anno 1861 una leva ordinaria di cinquecento marinai sugli iscritti dei circondari marittimi della Liguria e della Sardegna.

Art. 2.

È parimente autorizzato a chiamare al servizio di supplemento tutti gli iscritti marittimi delle classi 1839 e 1840, appartenenti ai circondari marittimi di Ravenna e di Ancona.

Art. 3.

Il servizio di supplemento prestato per effetto della presente leva sarà computato in isconto di quello di permanenza a coloro che vi fossero designati nelle future leve ordinarie.

Art. 4.

Saranno osservate le disposizioni in vigore nelle antiche provincie per le leve di mare, tanto ordinarie che straordinarie.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

approvato nella S. M. C. il 2 aprile 1861.

Salvo

Notazione della funzione consolare dei
deputati Ricci Giò, Cattapola Brignate Mayo
Musumeci, Scaglia, Casarotto, Saccoccia, Olavoli
Lodata il 23. Mayo 1861.

L'era di mare nelle antiche province
del Regno e nei circoscrizioni marittimi
di Ravenna e d'Ancona.

Siguiori

Della nostra tornata dell'11 corrente
sollecito il Governo del Re, per mezzo
del S. E. il Ministro della Marina ci
presentò un progetto di legge intento
a concedere una nuova legge di
gentile di mare nell'antica Provincia
del Regno o vogliate nel litorale
figure e nei circoscrizioni marittimi di
Ravenna e d'Ancona.

La commissione eletta dai vostri
uffici constatò che unanimi approvarono
la in massima la proposta del Governo.

Malgrado che questo voto d'approvazione
si ricollegesse sulla più grave fra-
quente, poiché si tributava allo Stato pur
non risuonasse inatteso. Rappresentanti delle
Magistrature e rappresentanti di posta e porto
e qualunque sacrificio per grande e forte
voto che sia, quando alla proposta di co-
stituire una armata di terra e di mare
forte, disciplinata, istruita, fidante in
se stessa, tale cioè che le province dello
Stato costituissero il nucleo del Regno
d'Italia abbiano in essa regione di far
alle insane voglie di ricuperare i per-
suapei perduti dominii e certezza

di protezione contro chi attentasse ai loro diritti, e quelle ^{che} tutt'ora opprime e traggiate da non patrio governo possono fiduciarsi nel maggiore Re d'Italia Vittorio Emanuele III ed essa, attendere per non molto tempo ancora la revisione alla loro grande famiglia Italiana.

Nella Disamina di questa legge avendo gli uffici emessi parrocchie violi, i vostri Commissari se ne fanno carico, ed a nome di loro ve ne ripetono ormai unicamente.

Non mi tratterò sulla Disegno di legge notata fra le clappi che sarebbero state chiamate a servizio di supplimento nel circondario marittimo di Ravenna ed le richieste da quello d'Ancona, giacché ad essa risponde la modifica che il Ministro stesso arreca col secondo progetto di legge Distribuito a sostituzione del 1^o, e che a tanto solo è appunto relativa.

Per soddisfare agli altri verbi ammessi dagli uffici, la commissione invita nel suo seno S.E il Ministro della marina, al quale avendoli esposti, chiede di potervi riferire.

1^o che il progetto di legge che intendiamo vi faranno sottoposti riceveranno in più erupcio, circostanziato ed all'avanguardia aumentato intropo dalle relazioni che gli corredano, ed faranno circa essi l'oggetto

i vari articoli d'antiori leggi' in essi richiamati.

2° Che 'e pronta per esservi presentata, e che più è già da S. M. il Re firmato il D^o Decreto per sollecita alle ragioni del Parlamento una nuova legge sul Proclamamento dell'arruolata di mar che porterà egual risposta Di questo nuovo progetto Diverse provincie marittime del lo Stato.

3° Che nell'on della legge ed in generale ogni nuova, verranno dichiarate abrogate tutte le disposizioni d'antiori leggi o regolamenti collinanti allo stesso scopo, tuttché facili a ricura sui nuovi disegnatori rischia la sua applicazione e possibile agli interessati il farne un esatto criterio; applicazione o criterio ben efficacia farà quando s'abbia a riconoscere la base nelle molte disposizioni contenute nello voluminoso codicotto d'alti regolamenti del governo.

4° Che se nelle due per l'esercito furono inseriti indistintamente a questo i marittimi sia nelle Provincie che nelle province di Ravenna e di Romagna, pure furono passati Due Reggimenti di fuoco nei Reali equipaggi tutti a coloro che marinai di professione ed uomini dal servizio su Reggimenti, ne furono fatto domanda, che non ebbe fine (la Provincia di Ravenna) furono approntati dalla legge 18/11 (il Ministro delle farn.)

che allemerà l'incaggio che risulta ora alla marlappione mercantile per stabilire che fa il numero delle nasse che concorrono alla formazione dei moli d'insiazione marittimi.

al corpo delle equipaggini uno giorno
ora parte 170 e più individui, mentre
allo stesso tempo nelle Promesse e nelle Marche si festano
dalla sera di terza i marittimi.

Puoi Disposizioni d'equità e convenien-
za varanno a diminuire d'alcuno

l'~~il~~ incaglio che il commercio e

(II) (e soffrono ben volentieri per la pace della
partita nostra) (II)

le industrie marittime dipuri soffrono
per le molte leve ordinarie e di suppli-
mento fattevi ~~per~~ ^{il} ~~o~~ ^{la} Marina, e
per le quali privi delle opportune for-
me lunguono i legni mercantili nei
porti e le navi li costituiscono sui dei
cantiere.

La tua marittima di 300 uomini
che si opera attualmente nelle Provin-
cie Napoletane, concorrà con quella
che ci è proposta di bisogni della
Marina ^{ad}: Dipendendo essa in
quelle provincie dal Consigliere di
Cavoltura per l'interno, ed a que-
do regolata da bisi diverse da quel-
le vigenti nelle altre provincie non
è possibile stabilire la corrispon-
denza ed il rapporto con quello che
ci è volto posto: sia però essa più uomo
gravosa, sicome per l'appalto nuova
generale legge sul reclutamento della
scuola di mare, ^{il cui} verrà ad essere
colle prime successive due riportato
uniformemente sui marinai delle varie
Provincie, la nostra Commissione far-
à nello non essere nelle attuali condizioni
dello Stato, Da insistere per maggiori

urgenze militari che la motivano

informazioni per avere le quali
occorrebbe
~~trovare~~ ritardare di sorvegliare
la presente discussione, affronte dell' #

Nella Sicilia non fu mai per l'ad-
dietro dal cessato governo Borbonico
fatta alcuna tuta. Non esistono quindi
nei registri d'iscrizione
militare, ~~che sono base delle~~ ^{che sono base delle} ~~per una~~
tutti i di mare; non è quindi possi-
bile, ma nella legge generale della
guerra già accennata sarà pure
in quelle provincie attivata.

se che degli schieramenti e comunicazioni
risultò - ~~verso~~ ^{verso} più prese ~~è~~ ^è iniziate
di importanti disposizioni per mi-
glioramento ed ampliamento del
materiale da guerra, dell'armata
di mare, e che lo stato maggiore del
personale di essa ^{sotto l'equivalenza} ~~è~~ ^è ~~procuramente~~
diffaccato.

La nostra Provvidenza molto genio
di uscire che s'è munita di mare
sarà ben presto condotta a quella
politica che richiedono le Difesa
dell'estremità nostra costiera, la protezione
de' nostri commerci, la possibile non
sostanziale perdita, ed infine la gloria
della nostra patria; e ha fiducia che
a tanta bisogna ~~che~~ ^{che} ~~è~~ ^è ~~proposto~~
~~alla~~ ^{alla} ~~presentazione~~ ^{alla} ~~presentazione~~ del bilancio per
l'anno ^{di quest'} anno per il Ministero delle
Marine.

6. Infine la maestranza militare
che lavorava in Genova e nella Sicilia
intendeva essere accolta nel servizio
dei cantieri dello Stato con conservazio-
ne del grado e delle paghe che nel
Sicilia erano state appigate a radice
maestro condizione che il Ministero
non poté accettare a fronte del fatto
che il Comando Generale della marina
in Napoli avrebbe ammesso in massima
che non poteva riconoscere i gradi della
bassa plazza dell'ex marina siciliana,
e che la maestranza non poteva essere
summersa al suo servizio se non a seguito
di esperimento dell'idoneità di ciascun
uno individuo; ed egli si è a seguito
di queste determinazioni del governo
che la maggior parte degli operai
siciliani non presero servizio nei cantieri
navali dello Stato.

Dalle solite considerazioni autorate
dal voto favorevole degli uffici, la
Commissione unanime ha proposto
l'approvazione della legge quale
è presentata dal Ministero nella
ristampa che vi fu distribuita.

M. Melchiorre
P. D'Amato

VITTORIO EMANUELE II


Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro della Marina

Abbiamo Decretato D'ordine:

Il prossimo Nostro Ministro è autorizzato a presentare
al Parlamento il progetto di legge per una Seva di
mare nelle antiche Province del Regno e nei Gironda
ri marittimi di Ravenna e di Concordia, e a sostenere
ne la discussione.

Sat. Torino addì 24 Febbrajo 1861.



C. Luvauw